



NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 62 del 20.11.2009

INDICE

ART. 1	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
ART. 2	DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE	pag. 2
ART. 3	INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI	pag. 2
ART. 4	MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE	pag. 2
ART. 5	DETERMINAZIONE DELLA TASSA	pag. 3
ART. 6	SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA	pag. 4
ART. 7	PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA	pag. 4
ART. 8	PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE	pag. 4
ART. 9	DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE	pag. 5
ART. 10	RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE	pag. 6
ART. 11	LIMITI ALLE CONCESSIONI	pag. 6
ART. 12	CAUZIONE	pag. 6
ART. 13	SANZIONI	pag. 6
ART. 14	ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

REGOLAMENTO

ART.1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

- 1- Il presente Regolamento disciplina la concessione Comunale di "Passo Carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada), nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve eseguire.
- 3- Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

ART.2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

- 1- Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un' opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
- 2- Si considera invece "Accesso Carrabile" ogni manufatto mancante delle caratteristiche di cui sopra.

ART.3 – INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

- 1- La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
- 2- Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Rieti", oltre agli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
- 3- Il Comune di Rieti fornirà il segnale, "o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche", l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

ART.4 – MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

- 1- Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte

ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

ART.5 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- 1- Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base all'art.44 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento Comunale in materia.
- 2- Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo – così come indicata all'art. 44, comma 1 lett.a del medesimo D.Lgs. – ridotta del 50% (art. 44, comma 3). La tassa è commisurata alla superficie occupata, determinata moltiplicando la larghezza del passo per profondità del di un metro lineare "convenzionale", con un minimo di €50.00 (cinquanta/00 euro).
- 3- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata ad una superficie complessiva non superiore a 9.00 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. (art.44. comma 6 D.Lgs.507/93)
- 4- La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili, se non su espressa richiesta dei proprietari; Per gli accessi carrabili, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili, "il divieto di utilizzazione", vietando l'utilizzazione di detta zona da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività" da parte del proprietario dell'accesso. Per gli accessi la tassa è "pari al 10% della tariffa ordinaria ed è" commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità "convenzionale." Nel caso il concessionario richieda l'area di occupazione nella parte opposta al passo o accesso carrabile, oltre al normale calcolo della larghezza per la profondità "convenzionale" davanti all'accesso, si dovrà effettuare lo stesso calcolo con le misure dell'area occupata di rimpetto, sommando le due superfici che formeranno il totale dell'area.
- 5- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria. (art.44. comma 9 D.Lgs.507/93). In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. (art.44. comma 11 secondo capoverso D.Lgs.507/93).

- 6- Per i passi o accessi carrabili degli impianti di distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria può essere ridotta fino al 30%. (art.44. comma 10 D.Lgs.507/93), con un minimo di €50.00 (cinquanta/00 euro).
- 7- La tassa relativa all'occupazione con i passi/accessi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo (indipendentemente dalla durata della concessione).

ART.6 – SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

- 1- Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 30,99 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.
- 2- Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con Deliberazione di Giunta Municipale, e confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti € 10,20 per il rilascio del segnale.

ART.7 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PROPRIETA' IMMOBILIARE MULTIPLA

- 1- Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo Condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.
- 2- In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.
- 3- La tassa non è frazionabile, salvo i casi in cui i fruitori (proprietari) del passo carrabile siano al massimo di quattro.

ART.8 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

- 1- Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredato della documentazione in esso prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.
- 2- Per l'ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio. In tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Successivamente il passo verrà regolarizzato con l'addebito delle spese previste.

- 3- Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile, in tal caso dovrà essere prodotta oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia – la documentazione di cui al punto precedente.
- 4- Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di denuncia di Inizio Attività ai sensi della L. 662/96, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 5- Quando l'accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma), sempre che non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta, ex art. 5, 4° comma del presente Regolamento, in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.
- 6- In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di concessione è ininfluente ed il passo carrabile è rilevato d'Ufficio, in tali circostanze verrà applicata la sanzione di cui all'art. 13 del presente regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'Utente se da Lui abusivamente realizzato).

ART.9 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

- 1- La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che si rinnoverà automaticamente salvo richiesta di annullamento, previa presentazione di dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cura e spese del concessionario .
- 2- La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno, mediante la presentazione di domanda al Comune, con allegata la fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, una dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o dell'accesso carrabile e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cure e spese del concessionario.
- 3- Gli Uffici Comunali devono a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario; b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali. La verifica del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle sanzioni penali previste, e di quelle

amministrative che comportano il pagamento di € 573,00 e l'automatico reinserimento in ruolo presso l'Ufficio Tributi.

ART.10 – RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE IL PASSO CARRABILE

- 1- Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART.11 – LIMITI ALLE CONCESSIONI

- 1- La concessione del passo carrabile può essere rilasciato con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli art. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

ART.12 – CAUZIONE

- 1- Se la concessione è rilasciata per passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione di euro centocinquanta (€ 150,00) restituibile alla fine di detti lavori.
- 2- In alternativa può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.
- 3- Gli estremi del pagamento della cauzione (o della fideiussione) saranno riportati nel disciplinare di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

ART.13 – SANZIONI

- 1- Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale che prevede il pagamento di una somma pari ad € 573,00 e ha all'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.
- 2- Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice di Disciplina Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice di Disciplina Stradale.

ART.14 – ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il Presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2010.